

alli Fasci formati di Stanga tagliata , restà di essi permessa la vendita , ma però almeno di Libbre cinque sottili per cadauno , ed al solo prezzo di Soldi due da essere pesati ogni volta sotto l'occhio del Compratore : quali Fasci dovranno sempre tenerli nelle loro Botteghe , o Fondachi ben legati , e non altrimenti , dovendo a tal' effetto tanto li Venditori di essi , quanto quelli delle sunnominate Fascine tener esposto nel loro Fondaco , o Bottega il Piombino ossia Bilancia alla sottile in pena di Duc. 25. applicabili come sopra metà al Denunziante che sarà tenuto secreto , e l'altra metà a' Poveri .

Ottavo : Venendoci esposto che da varie persone si procurino gran quantità di Mase per il provvedimento delle rispettive Famiglie , lasciando così sprovvista la Popolazione di tal genere tanto necessario . Così resta proibito alli detti Venditori sotto qualunque pretesto di non somministrarne a chi si sia se non che la quantità di sole N. 25. , e venendo ricercato maggior numero , non dovrà esser accordato se non avrà la debita Licenza che sarà rilasciata dal Magnifico Vicario a norma delle circostanze , e de' tempi ; in pena della perdita della Legna che gli venisse trovata in contraffazione , e di Duc. 50. applicabili come sopra .

Nono . Sarà preciso debito di cadauno Venditore di Legna di eseguire rispettivamente
quan